

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 72/17/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In relazione all'atto di cessione n. 35596 del 09.12.2009, con cui sono stati perfezionati diversi negozi giuridici, i ricorrenti cedevano diversi appezzamenti di terreni edificabili assoggettando l'atto ad IVA e pagando le imposte di registro e catastali in misura fissa.

L'Ufficio riteneva che tali compravendite fossero da assoggettare ad imposta di registro in misura dell'otto per cento, ad imposta ipotecaria del due per cento e all'imposta catastale dell'uno per cento, in quanto operazioni fuori campo IVA per mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 1 del D.P.R. 633/1972. In data 09.12.2010 i ricorrenti presentavano ricorso eccependo che l'atto sarebbe nullo per violazione dell'art. 11 della legge 212/2000, in quanto emesso nonostante la stessa amministrazione avesse in precedenza fornito una risposta, a seguito di interpello di parte, conforme all'interpretazione del ricorrente; eccepiva, inoltre, la violazione degli artt. 1,2 e 4 del D.P.R. 633/1972 in relazione all'art. 40 del D.P.R.131/1986. Per questi motivi parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'avviso di liquidazione. L'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita e presente in udienza chiede il rigetto del ricorso per mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 1 del D.P.R.633/1972.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminato il ricorso e la relativa documentazione allegata, sentite le parti, ritiene il ricorso fondato ed accoglibile e la nullità dell'atto per violazione dell'art. 11 della legge 27.07.2000 n. 212; infatti la Sa. ed il Gi. ebbero a formulare istanza, chiedendo se l'atto di trasferimento del bene fosse soggetto, per intero, ad imposta IVA, o se lo fosse per la sola parte riferita al marito (imprenditore agricolo). L'Agenzia delle Entrate ebbe a fornire univoca indicazione, nel senso che il trasferimento era da considerare soggetto ad IVA anche per la quota di proprietà del coniuge non imprenditore. Orbene l'Agenzia delle Entrate ha emanato atto in difformità della risposta, in quanto asserire che l'operazione fosse fuori campo IVA per mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 1 del D.P.R. 26.10.1972 N. 633 è conclusione contraria alla risposta all'interpello, dove si deduceva che il corrispettivo del trasferimento, giusta la, circostanza che il coniuge era imprenditore agricolo, doveva essere assoggettata per intero all'imposta IVA. A detta palese difformità segue la nullità dell'atto proprio per espressa previsione normativa. Il Collegio, ritiene, inoltre, considerata la particolarità del caso di compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'avviso di liquidazione. Spese compensate.